

Che cos'è il patto di inclusione?

Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il SSC, sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti del nucleo familiare.

Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla data del provvedimento di concessione della Misura. La mancata stipula per cause riconducibili al nucleo familiare beneficiario comportano la decadenza dalla Misura.

Il patto contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:

- a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
- b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;
- c) frequenza e impegno scolastico;
- d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
- e) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell'ambito di progetti realizzati da soggetti del terzo settore, enti locali e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

A quanto ammonta la Misura attiva di sostegno al reddito?

L'ammontare massimo mensile della Misura è pari ad € 550,00, per un periodo di 12 mesi.

A partire dal bimestre di decorrenza della concessione, l'ammontare annuale della Misura è erogato in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro componente del nucleo familiare beneficiario indicato nella domanda.

La Misura attiva di sostegno al reddito ha una scadenza?

La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno un bimestre, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.

C'è qualche obbligo per i beneficiari della Misura attiva di sostegno al reddito?

Sì, la Regione li ha stabiliti nel modo che segue:

- a) si impegnano nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione;
- b) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare;
- c) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione della situazione lavorativa e ogni variazione migliorativa dei componenti reddituali e patrimoniali dichiarati in sede di presentazione della DSU sulla base della quale è stato calcolato l'ISEE indicato nella domanda di accesso;
- d) presentano una nuova DSU in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, entro due mesi dal verificarsi della variazione, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC;
- e) presentano una nuova DSU entro la scadenza della DSU sulla base della quale era stato calcolato l'ISEE indicato nella domanda, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC.



Misura attiva di sostegno al reddito

INFORMAZIONI PER I CITTADINI



Cos' è la Misura attiva di sostegno al reddito?

La misura attiva di sostegno al reddito consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogata nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario (patto di inclusione).

Chi può beneficiare della Misura attiva di sostegno al reddito?

Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- b) il richiedente la Misura deve rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Ci sono dei requisiti specifici per poter presentare la domanda relativa alla Misura attiva di sostegno al reddito?

Sì, e precisamente:

- a) avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- b) i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
- c) non avere alcun componente che sia stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
- d) non avere alcun componente che sia intestatario di autovetture soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
- e) non avere alcun componente che sia intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
- f) non avere alcun componente che sia beneficiario, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia

superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno.

Cosa bisogna fare per ottenere la Misura attiva di sostegno al reddito?

Per ottenere la Misura, per i residenti nel Comune di Udine, di Campoformido e Pagnacco, basta prendere appuntamento per la presentazione presso lo Sportello Informativo dei Servizi Sociali Udinesi (SISSU), sito in Via Micesio n. 31; per i residenti nei Comuni di Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco presso le rispettive sedi comunali, per compilare la domanda in ogni sua parte e con gli allegati richiesti (copia documento di identità, copia permesso di soggiorno o attestato di soggiorno, dichiarazione I.S.E.E.).

Verificata dal servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese (SSC) la sussistenza dei requisiti, si procederà alla concessione della misura.